

**Cass., Sez. V Pen., 17 novembre 2015, n. 45670**

**"Omissis"**

### **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza deliberata in data 25/10/2013, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 09/03/2010 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia aveva dichiarato F. M. colpevole dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale allo stesso ascritti e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione F.M., attraverso il difensore avv. L. M., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - inosservanza di norme processuali in relazione all'intervenuta radiazione del difensore di fiducia. La Corte di appello ha erroneamente ignorato che, con decisione del 15/07/2011, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia aveva deliberato la radiazione del difensore di F. avv. P.N.i A.; la decisione veniva impugnata dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, che, con sentenza del 12/07/2012 depositata il 15/10/2012, confermava la decisione del Consiglio di Pistoia; il provvedimento veniva notificato all'avv. P. N. il 14/11/2012, come da attestazione della segreteria del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta il 02/01/2013 all'Ordine degli Avvocati di Pistoia, che, nell'adunanza del 07/01/2013, deliberava la radiazione della professionista. In forza del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40, i provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli degli avvocati e procuratori della Repubblica e alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene, sicchè la Corte di appello avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio all'odierno ricorrente ed effettuare allo stesso una nuova notificazione per l'udienza di appello.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.

In premessa, deve rilevarsi che, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, la notificazione del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 25/10/2013 è stata effettuata il 25/10/2012 a mezzo fax indirizzato al numero dell'avv. P. N.. L'attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia del 23/09/2014 allegata al ricorso documenta, inoltre, che la sentenza del Consiglio Nazionale Forense fu notificata all'avv. P. il 14/11/2012, sicchè è da tale data che la sanzione inflitta è divenuta esecutiva (tanto più che non risulta che tale sentenza sia stata impugnata con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione ex art. 56 ord. for., in allora vigente). Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, "il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, prevede che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense siano notificate all'incolpato il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, può proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; ove quest'ultima, su istanza del ricorrente, non ne sospenda la esecuzione, il ricorso non ha effetto sospensivo e dunque la decisione è ex lege immediatamente esecutiva: il che comporta, secondo la uniforme giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, che la sanzione inflitta inizia a produrre i suoi effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al

professionista, senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l'incolpato è iscritto (ex multis Cons. Naz.

Forense 30.12.2008 n. 242, Cons. Naz. Forense 22.12.2007 n. 227)" (Cons. Naz. Forense n. 31 del 02/03/2012).

Da ciò consegue, che l'esecutività del provvedimento di radiazione è intervenuta il 14/11/2012 (come, del resto, è confermato dalla scheda dell'avv. P. A. acquisita, ai fini degli avvisi per il presente giudizio, dalla Cancelleria di questa Corte, scheda dalla quale risulta la comunicazione in data 21/01/2013 da parte del Foro di Pistoia della radiazione del legale a partire, appunto, dal 14/11/2012).

Nè nella fase preliminare al giudizio, nè all'udienza del 25/10/2013 si è proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, con la conseguenza che il giudizio di appello si è svolto senza che l'imputato risultasse assistito da un difensore. Infatti, la radiazione del difensore di fiducia perfezionatasi prima dello svolgimento del giudizio di appello ha privato l'imputato dell'assistenza che, come questa Corte ha già affermato, per il suo carattere tecnico, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato radiato dall'albo medesimo (Sez. 6<sup>^</sup>, n. 9730 del 16/06/2000 - dep. 15/09/2000, Venditto A, Rv. 217664), sicchè la radiazione dell'avvocato nominato difensore di fiducia e la mancata nomina del difensore d'ufficio integrano la nullità del giudizio di appello che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2015